



## Statuto Sezionale – CAI sezione di Parma

adottato dall'Assemblea Generale dei Soci il 30 marzo 1999 - modificato dall'Assemblea Generale dei Soci il 14 dicembre 1999 - ratificato dal Consiglio Centrale il 15 luglio 2000

### TITOLO I - Denominazione, sede, durata

**Art.1** - E' costituita, con sede in Parma, l'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Parma", e sigla "CAI - Sezione di Parma". L'associazione, fondata nel 1875 sotto la denominazione "Club Alpino Italiano - Sezione dell'Enza", ha durata illimitata ed ha la Sede in Parma.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

**Art.2** - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Tosco Emiliano-Romagnolo del CAI. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

### TITOLO II - Scopi e funzioni

**Art.3** - L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare dell'Appennino Tosco-Emiliano, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

**Art.4** - Per conseguire gli scopi indicati all'art.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezione denominato "L'Orsaro" del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio e promuovere attività culturali.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

**Art.5** - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO III - Soci

**Art.6** - I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art.7 dello statuto del CAI

**Art.7** - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga, inoltre, ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

**Art.8** - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

**Art.9** - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

**Art.10** - Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Unitamente alla quota di cui alla lett. a), esse non possono essere rimborsate in alcun caso.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

**Art.11** - I diritti e gli obblighi dei soci sono quelli stabiliti negli artt.8 e 9 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale ed è vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

**Art.12** - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art.10 dello Statuto del CAI e dagli artt. 11 e 19 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

**Art.13** - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione, o della sospensione delle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.

#### TITOLO IV - Organi dell'associazione

**Art.14** - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art.15** - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti alla associazione da almeno due anni compiuti.

#### Capo 1° - **Assemblea**

**Art.16** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

**Art. 17** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

**Art. 18** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 19** - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, quando necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto d'intervento all'assemblea.

**Art. 20** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere redatte in verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa; esse sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

**Art. 21** - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI, a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.

#### Capo 2° - Consiglio Direttivo

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di 13 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

**Art. 23** - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 24** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

**Art. 25** - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 26** - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI. In particolare, esso:

- stabilisce il programma annuale delle attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

#### Capo 3° - **Presidente**

**Art. 27** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

#### Capo 4° - **Tesoriere e Segretario**

**Art. 28** - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

**Art. 29** - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

#### Capo 5° - **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 30** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri nominati dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

**Art. 31** - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento della contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **TITOLO V - Commissioni e Gruppi**

**Art. 32** - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.

**Art. 33** - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

**Art. 34** - Le Commissioni ed i Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia gestionale-contabile; il loro bilancio è parte del bilancio dell'associazione.

Tali organismi sezionali si devono dotare di regolamento che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO VI - Sottosezioni**

**Art. 35** - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quelle della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

## TITOLO VII - Amministrazione

**Art. 36** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

**Art. 37** - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

**Art. 38** - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, sono depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'associazione stessa.

**Art. 39** - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 4 e 5 dell'art.14 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

## TITOLO VIII - Controversie

**Art. 40** - Le controversie fra i soci o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie fra i soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art.31 del Regolamento Generale del CAI.

**Art. 41** - Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art.14 del Regolamento Generale del CAI.

## TITOLO IX - Disposizioni finali

**Art. 42** - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del 30 marzo 1999, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.